



COMUNE DI MARCON
PROVINCIA DI VENEZIA

Aggiornamento 10 agosto 2015

I.U.C. 2015

Imposta Unica Comunale

L'imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

In particolare essa si compone dell'Imposta Municipale Propria (**IMU**), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali (eccetto le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, così dette di lusso, per le quali persiste l'assolvimento dell'IMU)**, e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tariffa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/07/2015 sono state deliberate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2015 relative alla componente IMU.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2015 sono state deliberate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2015 relative alla componente TASI.

componente IMU 2015

SCADENZE 2015:

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale (eccetto quelli classificati nelle cat. A1-A8-A9):

- **16 giugno 2015**: termine per il versamento dell'acconto da calcolarsi in misura pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote in vigore per l'anno 2014;
- **16 dicembre 2015**: termine per il versamento del saldo da calcolarsi in base alle aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2015 e di seguito riportate (ovvero bisognerà ricalcolare l'imposta annua complessivamente dovuta per il 2015 sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2015 e sottrarre quanto già versato in acconto);
- **30 giugno 2015**: termine per la presentazione della dichiarazione IMU nel caso in cui vi siano state rilevanti variazioni nel 2014.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati.

I soggetti passivi dell'IMU sono i titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali, il locatario di beni in leasing.

Per le abitazioni principali e relative pertinenze non è più dovuta l'IMU, escluse le abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9, per le quali continua ad essere dovuto il tributo.

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'abitazione principale quindi può essere una soltanto.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata. Pertanto se si possiedono due pertinenze uguali per categoria catastale, ad esempio due autorimesse cat. C/6, solo ad una si applicherà l'esenzione (quella con rendita catastale più alta, salvo diversa dichiarazione del contribuente) e alla seconda si applica l'aliquota deliberata per "altri fabbricati".

COME SI CALCOLA L'I.M.U.

La formula per il calcolo dell' IMU è la seguente:

IMU DOVUTA = BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA IMU (rapportato sia alla QUOTA DI POSSESSO che ai MESI DI POSSESSO)

➤ Determinazione della base imponibile per i fabbricati.

Il valore è dato dalla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno di imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti diversificati a seconda delle categorie catastali:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORI IMU	FORMULA DI CALCOLO della base imponibile R.C.: rendita catastale
A (abitazioni)	160	R.C. X 1,05 X 160
A10 (uffici)	80	R.C. X 1,05 X 80
B (caserme, edifici pubblici, asili, ospedali)	140	R.C. X 1,05 X 140
C/2 - C/6 - C/7 (magazzini, posti auto, tettoie)	160	R.C. X 1,05 X 160
C1 (negozi, bar, botteghe)	55	R.C. X 1,05 X 55
C3 - C4 - C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	140	R.C. X 1,05 X 140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	65	R.C. X 1,05 X 65
D5 (istituti di credito, assicurazioni)	80	R.C. X 1,05 X 80

N.B.: Se si è in possesso degli estremi catastali, per conoscere la propria rendita catastale basta collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate – servizi on line.

➤ Determinazione della base imponibile per i fabbricati appartenenti al gruppo D e privi di rendita catastale e interamente posseduti da imprese.

Il valore imponibile è quello risultante dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con decreto del Ministero delle Finanze.

➤ Determinazione della base imponibile per le aree edificabili.

La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale al 1° gennaio dell'anno di imposta.

I valori stimati dal Comune di Marcon per le aree edificabili sono ancora quelli in vigore dal 01/01/2005 determinati con delibera di Consiglio Comunale n. 3 dell'11/02/2005 e che vengono riportati alla fine del presente opuscolo.

➤ Determinazione della base imponibile per i terreni agricoli.

La base imponibile è data applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per i moltiplicatori IMU sotto riportati:

CLASSIFICAZIONE	MOLTIPLICATORE IMU	FORMULA DI CALCOLO
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola direttamente	75	Redd. Dom. x 1,25 x 75
Altri terreni agricoli	135	Redd. Dom. x 1,25 x 135

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000,00= e fino ad € 15.500,00=;
- del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00= e fino ad € 25.500,00=;
- del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00= e fino ad € 32.000,00=.

ALCUNI CASI PARTICOLARI

Anziani o disabili in ricovero permanente.

E' considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, **a condizione che la stessa non risulti locata.**

Immobili dati in uso gratuito.

Il Comune di Marcon ha stabilito un'aliquota agevolata pari allo **0,56%** per l'unità immobiliare e relativa pertinenza data in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli), che ivi vi risiedano. Si precisa che tale agevolazione spetta nella misura di una unità immobiliare e di una pertinenza.

Il contribuente che intende usufruire di questa agevolazione deve presentare apposita dichiarazione entro il 31/12/2015, che risulterà valida anche per le annualità successive qualora permanga lo stato di comodato d'uso e la residenza dell'occupante e il Comune deliberi un'aliquota agevolata per tale fattispecie per l'anno d'imposta.

Residenti all'estero.

Non può più essere assimilata all'abitazione principale, invece, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, in quanto il D.L n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80, ha eliminato tale facoltà per i Comuni.

Dal 2015 sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale (e pertanto non si applica l'IMU) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Coniugi separati/divorziati.

In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario dell'immobile è l'unico soggetto passivo

Fabbricati rurali strumentali.

Non si applica l'imposta ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11.

Immobili di interesse storico-artistico.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del D. L. 201/11, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.

Immobili inagibili.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/11, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Fabbricati "merce".

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti (si veda la risoluzione ministeriale n. 11/DF del 2013).

Fabbricati ad uso produttivo cat. D.

La legge di stabilità (art. 1, c 380, legge 228/2012) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello **0,76%**.

Ne consegue che per tali immobili (**IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D**), la cui aliquota è fissata dal Comune di Marcon allo **0,86%** l'imposta va suddivisa applicando alla base imponibile:

- l'**aliquota "standard" dello 0,76% a favore dello Stato: versamento con codice tributo 3925**
- l'**aliquota dello 0,10% a favore del Comune: versamento con codice tributo 3930**

MODALITA'

Il versamento dell'imposta può essere eseguito con **modello F24** disponibile presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario (l'utilizzo è gratuito) oppure con bollettino postale.

In caso di utilizzo del Mod. F24:

IL CODICE ENTE PER IL COMUNE DI MARCON E': E936

I CODICI TRIBUTI SONO:

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze
- **3914** terreni agricoli
- **3916** aree fabbricabili
- **3918** altri fabbricati
- **3925** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato)
- **3930** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento comune)

Il versamento minimo è di € 12,00 annui.

L'IMU va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro).

Principali riferimenti normativi

- Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)
- Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla legge 124/2003
- Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (estratto).
- Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
- Decreto legge 24 ottobre 2012, n. 174
- Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge 16/2012
- D.L. n. 201, art. 13 del 6 dicembre 2011
- D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
- D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici)
- Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012



COMUNE DI MARCON
PROVINCIA DI VENEZIA

IMU

ALIQUOTE ANNO 2015

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/07/2015

	TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1)	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE. Per <u>abitazione principale</u> si intende l'immobile nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per <u>pertinenze</u> si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale indicata.	Non dovuta (art. 13 D.L. 201/2011 e s.m.i.)	
2)	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE solo per categorie catastali A1, A8, A/9. Per <u>abitazione principale</u> si intende l'immobile nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per <u>pertinenze</u> si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale indicata.	0,38%	€ 200,00
3)	IMMOBILE ABITATIVO (nella misura di uno) e relativa pertinenza (nella misura di una) data in uso gratuito a un parente in linea retta di primo grado (genitore – figlio) che vi risieda	0,56%	
4)	FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CAT. D	0,86%	
5)	ALTRI FABBRICATI	0,76%	
6)	AREE EDIFICABILI	0,66%	
7)	TERRENI AGRICOLI	0,86%	
8)	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE , di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011	Non dovuta (art. 1, comma 708 della Legge 147/2013)	

componente **TASI** 2015

La TASI è il tributo in vigore dal 1° gennaio 2014 destinato a finanziare i servizi comunali indivisibili, ovvero destinati alla collettività nel suo complesso quali pubblica illuminazione, manutenzione strade, sicurezza, viabilità, servizi sociali, spese per il verde pubblico.

SCADENZE 2015:

- **16 giugno 2015:** termine per il versamento dell'acconto da calcolarsi in misura pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote in vigore per l'anno 2014;
- **16 dicembre 2015:** termine per il versamento del saldo da calcolarsi in base alle aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2015 e di seguito riportate (ovvero bisognerà ricalcolare l'imposta annua complessivamente dovuta per il 2015 sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2015 e sottrarre quanto già versato in acconto);
- **30 giugno 2015:** termine per la presentazione della dichiarazione IMU nel caso in cui vi siano state rilevanti variazioni nel 2014.

PRESUPPOSTO

E' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali, le aree edificabili.

Sono esclusi per espressa previsione normativa i terreni agricoli

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata/detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (è il caso ad esempio degli immobili locati o dati in uso gratuito).

L'occupante versa la TASI nella misura del 10%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (es. il proprietario).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di locazione finanziaria (leasing), la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, cioè per il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Dal 2015 per i cittadini italiani residenti all'estero e già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, per una e una sola abitazione posseduta nel territorio comunale, la TASI si applica nella misura ridotta di 2/3.

CALCOLO TASI

TASI = Base imponibile x aliquota (rapportato ai mesi di possesso/detenzione ed alla percentuale di possesso/detenzione)

La base imponibile è quella prevista per l'Imposta Municipale Propria - IMU

Determinazione della base imponibile per i fabbricati.

Il valore è dato dalla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno di imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti diversificati a seconda delle categorie catastali:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORI IMU/TASI	FORMULA DI CALCOLO della base imponibile R.C.: rendita catastale
A (abitazioni)	160	R.C. X 1,05 X 160
A10 (uffici)	80	R.C. X 1,05 X 80
B (caserme, edifici pubblici, asili, ospedali)	140	R.C. X 1,05 X 140
C/2 - C/6 - C/7 (magazzini, posti auto, tettoie)	160	R.C. X 1,05 X 160
C1 (negozi, bar, botteghe)	55	R.C. X 1,05 X 55
C3 - C4 - C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	140	R.C. X 1,05 X 140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	65	R.C. X 1,05 X 65
D5 (istituti di credito, assicurazioni)	80	R.C. X 1,05 X 80

Determinazione della base imponibile per le aree edificabili.

La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale al 1° gennaio dell'anno di imposta.

Terreni agricoli: sono esclusi dalla TASI

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento si effettua **mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.**

In caso di utilizzo del Mod. F24:

Codice Comune: per il comune di Marcon il codice da indicare nel mod. F24 è **E936**

Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:

- 3958 per abitazione principale e relative pertinenze

- 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 per aree fabbricabili
- 3961 per altri fabbricati.

La Tasi va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro).

Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.

ESEMPI DI CALCOLO TASI

1) CASO: proprietario al 100% per 12 mesi di un'abitazione principale con rendita catastale pari a € 310,40

Aliquota 2014: 2 ‰ con detrazione: € 25

Base imponibile: € 310,40 x 1,05 x 160 = € 52.147,20

TASI DOVUTA PER IL 2014 = (52.147,20 x 2/1000) - € 25,00 = € 79,00

ACCONTO TASI 2015 = € 79,00 : 2 = € 40,00

SALDO TASI 2015

Si deve ricalcolare l'imposta annua complessivamente dovuta per il 2015 sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2015 e si sottrae quanto già versato in acconto

Aliquota 2015: 2 ‰ con detrazione: € 25

Base imponibile: € 310,40 x 1,05 x 160 = € 52.147,20

TASI COMPLESSIVAMENTE DOVUTA PER IL 2015 = (52.147,20 x 2/1000) - € 25,00 = € 79,00

SALDO TASI 2015 : € 79,00 - € 40 = € 39

2) CASO: appartamento locato o dato in uso gratuito, posseduto al 100% da un soggetto per 12 mesi, con rendita catastale pari a € 407,23.

Aliquota 2014: 2 ‰ senza detrazione

Base imponibile: € 407,23 x 1,05 x 160 = € 68.414,64

TASI DOVUTA PER IL 2014 = 68.414,64 x 2/1000 = € 137,00

Tale importo dovrà essere così versato:

il 90% da parte del proprietario (€ 123,00)

ACCONTO TASI 2015 (PROPRIETARIO) = € 123,00 : 2 = € 62,00

il 10% da parte di chi occupa il fabbricato (€ 14,00)

ACCONTO TASI 2015 (INQUILINO) = € 14,00 : 2 = € 7,00

SALDO TASI 2015

Si deve ricalcolare l'imposta annua complessivamente dovuta per il 2015 sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2015 e si sottrae quanto già versato in acconto

Aliquota 2015: 2 ‰ senza detrazione

Base imponibile: € 407,23 x 1,05 x 160 = € 68.414,64

TASI COMPLESSIVAMENTE DOVUTA PER IL 2015 = 68.414,64 x 2/1000 = € 137,00, così ripartita € 123,00 a carico del proprietario e € 14,00 a carico dell'occupante.

SALDO TASI 2015 (PROPRIETARIO) = € 123,00 – 62,00 = € 61,00

SALDO TASI 2015 (INQUILINO) = € 14,00 - € 7,00 = € 7,00

3) CASO: fabbricato cat. D, posseduto al 100% da un soggetto per 12 mesi, con rendita catastale pari a € 2.872,00.

Aliquota 2014: 1 ‰ senza detrazione

Base imponibile: € 2.872 x 1,05 x 65 = € 196.014,00

TASI DOVUTA PER IL 2014 = (196.014,00 x 1/1000) = € 196,01

ACCONTO TASI 2015 = € 196,01 : 2 = € 98,00

SALDO TASI 2015

Si deve ricalcolare l'imposta annua complessivamente dovuta per il 2015 sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2015 e si sottrae quanto già versato in acconto

Aliquota 2015: 2 ‰

Base imponibile: € 2.872 x 1,05 x 65 = € 196.014,00

TASI COMPLESSIVAMENTE DOVUTA PER IL 2015 = (196.014,00 x 2/1000) = € 392,03

SALDO TASI 2015 : € 392,03 - € 98 = € 294,00

Principali riferimenti normativi:

Decreto legge 9 giugno 2014, n. 88

Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015)



COMUNE DI MARCON
PROVINCIA DI VENEZIA

TASI

ALIQUOTE ANNO 2015

Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2015

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Abitazione principale e pertinenze	2 per mille	25,00 €
Altri fabbricati	2 per mille	
Fabbricati ad uso produttivo cat. D	2 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011	1 per mille	
Fabbricati dati in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ivi residenti	2 per mille	
Aree edificabili	2 per mille	
Terreni agricoli	Non soggetti	

TARIFFA SUI RIFIUTI

Dal 1 gennaio 2014 è stata istituita nel Comune di Marcon la *Tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva*.

Il soggetto affidatario del servizio di applicazione e riscossione della Tariffa sui rifiuti per il Comune di Marcon è Veritas Spa.

Il vigente regolamento della Tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/05/2015.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/05/2015 l'Amministrazione ha espresso il parere vincolante sulle determinazioni delle tariffe sui rifiuti per l'anno 2015.

Per l'anno 2015 sono previste tre rate per il pagamento aventi le seguenti scadenze:

- **30 maggio 2015**
- **30 settembre 2015**
- **31 dicembre 2015**

Gli importi e le modalità di versamento saranno inviate direttamente ai cittadini da parte di Veritas Spa.

Si ricorda che la presente informativa è stata elaborata dall'ufficio tributi e necessariamente le informazioni in esso contenute oltre a essere soggette a modifiche a seguito di interventi legislativi, hanno un contenuto sintetico e non possono contemplare tutti i casi possibili.

Valori delle aree edificabili per zona territoriale omogenea e fascia (€/mc) dal 01/01/2005

Z.T.O.		Marcon	Gaggio	San Liberale	Colmello	Altri luoghi
"B"	Con concessione edilizia	€ 145,60	€ 125,60	€ 109,60	€ 106,40	€ 94,40
	Senza conc. Edilizia	€ 140,80	€ 120,80	€ 104,80	€ 101,60	€ 91,20
	Con comparto da approvare	€ 131,20	€ 112,80	€ 97,60	€ 94,40	€ 84,80
"C"	Con concessione edilizia	€ 145,60	€ 125,60	€ 109,60	€ 106,40	€ 94,40
	Senza conc. edilizia o con PdL convenzionato	€ 138,40	€ 118,40	€ 102,40	€ 99,20	€ 89,60
	Senza PdL	€ 109,60	€ 92,80	€ 79,20	€ 76,80	€ 71,20
	Se è prevista edilizia residenziale pubblica	€ 87,20	€ 74,40	€ 63,20	€ 60,80	€ 56,80
	Con comparto da approvare	€ 128,80	€ 110,40	€ 95,20	€ 92,00	€ 83,20
"E"	Con concessione edilizia	€ 145,60	€ 125,60	€ 109,60	€ 106,40	€ 94,40
	Senza conc. Edilizia	€ 132,80	€ 113,60	€ 97,60	€ 93,60	€ 85,60

Valore delle aree industriali (€/mq)

Z.t.o.		Valore
D1	con concessione edilizia	€ 69,72
	con S.u.a. convenzionato	€ 61,97
	con comparto non approvato	€ 56,81
	senza S.u.a.	€ 46,48
D2	con concessione edilizia	€ 93,48
	con S.u.a. convenzionato	€ 61,97
	con comparto non approvato	€ 56,81
	senza S.u.a.	€ 46,48
D2 Valecenter	con concessione edilizia	€ 124,47
	con S.u.a. convenzionato	€ 92,96
	senza S.u.a.	€ 69,72
D3	con concessione edilizia	€ 73,85
	con S.u.a. convenzionato	€ 61,97
	con comparto non approvato	€ 56,81
	senza S.u.a.	€ 46,48